

non avesse la coscienza del proprio dovere per promuovere la meritata condanna, il Ministero pubblico ed i magistrati certamente non negherebbero giustizia a chi ha diritto di ottenerla.

Ma qui, o signori, abbiamo non un fatto preciso, ma solo una denuncia vaga. Si afferma che un individuo appartenente all'ordine giudiziario abbia detto, non si sa a chi, che gli avrebbe negata giustizia.

Ora, possiamo noi per ciò solo sospendere l'approvazione di una elezione?

CAIS. Domando la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e dell'interno. Quando la Camera votò un'inchiesta per causa di pressione clericale, si fu perchè i fatti erano specificati. Si diceva: il tale individuo, il tale sacerdote... (*Segni di diniego a destra*) ha in certa circostanza fatta questa o quell'altra minaccia; ma la Camera non ha mai ordinato inchieste sopra una denuncia che vi furono alcuni sacerdoti che rivolsero minacce ad alcuni elettori, senza indicare nè il nome dei primi, nè quelli dei secondi.

Io non credo quindi che sia qui il caso di inchiesta; penso bensì che faccia d'uopo eccitare i denunzianti, come qui pubblicamente li eccito, a voler far conoscere al Governo il nome dell'individuo dell'ordine giudiziario a cui si è accennato, di specificare la persona alla quale questa minaccia fu rivolta, ed assumo l'impegno a nome del mio collega, non presente, di far procedere alla verifica dei fatti, ed ove essi siano quali vennero denunziati nella protesta, di promuovere non solo censura, ma una severa punizione sopra quell'impiegato medesimo; e così non dubito che nell'ordine ecclesiastico si farà lo stesso, e che, quando sarà provato che un sacerdote avrà esercitato un'indebita pressione, gli verrà inflitta quella punizione (*Viva ilarità*) che noi siamo disposti e decisi ad infliggere a quegli impiegati che avranno abusato del loro potere. (*Bravo! Bene! dalle gallerie*)

BOTTERO. L'onorevole Cais parmi abbia detto poter anche indicare il nome dell'individuo, qualora avesse voluto fare l'accusatore. Io credo che in questo caso potrebbe senza scrupoli accettare l'invito che gli venne fatto dal presidente del Consiglio. L'accusa è troppo grave per non pronunciare nomi.

Osserverò inoltre che l'opposizione a questa elezione, fondata sopra una pretesa parità di circostanze, tra la pressione clericale e la pressione dell'impiegato di Carmagnola, non regge in modo alcuno. E per verità nel caso presente la pressione in Carmagnola sarebbe stata esercitata in modo al tutto individuale, quando invece la pressione clericale non fu già individualmente esercitata, ma bensì collettivamente; le operazioni dei singoli sacerdoti furono precedute dalle circolari dei vescovi, di cui alcune sono violentissime contro il Governo e contro i candidati di parte liberale. A chi mai può venire in mente che le pretese parole dell'impiegato di giudicatura in Carmagnola rappresentino una pressione governativa ovvero della magistratura stessa? Esse sa-

rebbero tutt'al più una imprudenza individuale, destituita di sanzione e senza possibile effetto. Il colpevole di tale imprudenza vorrebbe essere punito; ma per alcun verso non è il caso di sospendere per tal motivo una elezione. Ogni elettore sapeva preventivamente, in seguito alle dichiarazioni del Ministero e della Camera, che ogni pressione d'impiegati sarebbe condannata e punita, a differenza della pressione esercitata dai preti, i quali avevano la sanzione e l'eccitamento dei loro superiori spirituali. (*Vivi segni di assenso*)

SOLARI, relatore. Mi permetta l'onorevole Cais che io riconduca la questione nei termini della protesta. In essa sta scritto: « *inoltre per avere un ufficiale dell'ordine giudiziario detto ad un elettore, che, se votava pel conte Costa, ricorresse in sacristia a farsi far giustizia, ove per qualche questione avesse avuto d'uopo di presentarsi in tribunale.* »

Io ho sentito accennare in questa Camera ad un giudice che sarebbe realmente locato in posizione di poter esercitare in qualche maniera una pressione, ma nella protesta non si parla di un giudice, e noi dobbiamo attenerci alla medesima. In questa si parla di un ufficiale dell'ordine giudiziario; ora questa dizione, nel senso più lato della parola, può indicare un usciere, un caudico, un segretario, e quindi nulla più che un privato cittadino, il quale può forse aver abusato della sua influenza, ma questa non può appellarsi una pressione.

Tale è l'impressione che queste parole produssero nel vostro ufficio, il quale unanime non dubitò che la denominazione di *ufficiale dell'ordine giudiziario* fu scelta artatamente per dare un fondamento all'asserzione, e il peso e l'importanza che non poteva per se stessa avere.

Io quindi mantengo le conclusioni dell'ufficio per la conferma pura e semplice della elezione fatta nel collegio di Carmagnola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Cais.

CAIS. Farò una sola osservazione.

Ho detto che non avrei nominato l'individuo, e lo mantengo, specialmente per la ragione che vado ad esporre, la quale credo essere quella appunto che deve indurre la Camera ad ordinare l'inchiesta.

L'onorevole presidente del Consiglio ha detto che era giusto, che se vi era pressione l'elezione fosse nulla, e che se qualche impiegato giudiziario avesse mancato al suo dovere fosse punito. Non credo che egli voglia obbligare un deputato a farsi delatore in pien Parlamento: se il ministro vuole, ha il mezzo di conoscerlo; la Camera ordini l'inchiesta, s'interrogolino i protestanti, e allora si saprà chi sia quel pubblico funzionario che ha abusato dell'autorità che gli accorda la legge e la sua posizione.

NOTTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mollard.

MOLLARD. J'ai demandé la parole lorsque j'ai entendu monsieur le président du Conseil nous émettre des règles que j'admets parfaitement, et je pourrais d'autant moins les récuser que je les ai soutenues lors-